

Città di Amandola

Provincia di Fermo
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tantiro Bianco Pregiato dei Sibillini

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23-01-18 Numero 6

Oggetto: COMODATO D'USO GRATUITO PIANO TERRA IMMOBILE UBICATO IN VIA CIAPPARDELLI N. 1/3 ALL'ASSOCIAZIONE C.A.CU.AM. APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARINANGELI ADOLFO	SINDACO	P
POCHINI GIUSEPPE	VICESINDACO	P
CRUCIANI SARA	ASSESSORE	P
SCIRE' CHIARA	ASSESSORE	A
PICCININI GIACOMO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOLLI STEFANIA incaricato della redazione del verbale.

Assume la presidenza il Signor MARINANGELI ADOLFO nella sua qualità di SINDACO che dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

PREMESSO:

- che il Comune di Amandola è proprietario di un immobile ubicato in Via Ciappardelli n. 1/3;
- che con Deliberazione di G.C. n. 33 del 30.03.2009, recante "Comodato d'uso gratuito del locale sito in via Ciappardelli", si è stabilito, tra l'altro, di "assegnare all'Associazione C.A.CU.AM. di Amandola il locale posto al piano terra dell'edificio comunale sito in Via Ciappardelli al fine di utilizzarlo come centro culturale e di aggregazione giovanile";
- che in data 09.04.2009 il sig. Pochini Giuseppe, in qualità di Responsabile dell'Area Patrimonio del Comune di Amandola e il sig. Lupi Alessio, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione C.A.CU.AM. di Amandola, hanno stipulato un contratto di comodato della durata di nove anni, con decorrenza dal 01.04.2009 (Rep. n. 236/09);
- che il contratto di comodato in parola è prossimo alla scadenza;

DATO ATTO che l'associazione C.A.CU.AM., in persona del presidente pro tempore, sig. Michele Marinageli, con nota assunta al Prot. dell'Ente al n. 562 del 13.01.2018, ha chiesto il rinnovo di detta convenzione per ulteriori nove anni, al fine di favorire il prosieguo delle attività tutt'ora in corso presso il predetto locale;

RITENUTO, onde evitare discriminazioni con le altre associazioni amandolesi che hanno stipulato contratti analoghi, poter condividere solo parzialmente la richiesta di proroga avanzata dell'Associazione C.A.CU.AM., concedendo alla predetta il locale ubicato in Via Ciappardelli per un periodo di anni tre (3), prorogabili per ulteriori tre anni previa apposita deliberazione in tal senso della Giunta Comunale;

CONSTATATO che il C.A.CU.AM. ha scopi e finalità pienamente consoni alle politiche giovanili promosse da questa Amministrazione Comunale, come dimostrato dallo statuto dell'Associazione, allegato al presente atto (ALLEGATO A);

VISTO E RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto Comunale recante "Rapporti con le associazioni", secondo il quale "1. il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, quali strumenti di formazione dei cittadini; la Giunta comunale é

autorizzata, ove lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente a mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e il personale occorrente per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni

i
”;

RICHIAMATO il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (Cfr., ex multis, Deliberazione n. 33/2009/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia) secondo cui “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni”;

VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

VISTO l’art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

VERIFICATO, alla luce di quanto sopra specificato, che gli uffici comunali competenti hanno predisposto un apposito schema di contratto di comodato in uso gratuito del locale in parola, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO B);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. **DI CONCEDERE** in comodato d'uso gratuito all'Associazione C.A.CU.AM., per le ragioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il piano terra dell'edificio comunale ubicato in Via Ciappardelli n. 3 e la sua gestione, per il periodo dal 01.04.2018 fino al 31.03.2021, prorogabili per ulteriori tre anni previa Deliberazione in tal senso della Giunta Comunale;
3. **DI APPROVARE** lo schema del contratto di comodato d'uso gratuito di cui allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio gli adempimenti di propria competenza con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, le rettifiche e le precisazioni necessarie allo schema di contratto;
5. **DI COMUNICARE** ai Capigruppo il presente deliberato ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D. lgs 267/2000.
6. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti secondo il disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI CONCEDERE** in comodato d'uso gratuito all'Associazione C.A.CU.AM., per le ragioni addotte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, il piano terra dell'edificio comunale ubicato in Via Ciappardelli n. 3 e la sua gestione, per il periodo dal 01.04.2018 fino al 31.03.2021, prorogabili per ulteriori tre anni previa Deliberazione in tal senso della Giunta Comunale;
3. **DI APPROVARE** lo schema del contratto di comodato d'uso gratuito di cui allegato B), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio gli adempimenti di propria competenza con facoltà di apportare, fatta salva la sostanza del negozio, le rettifiche e le precisazioni necessarie allo schema di contratto;
5. **DI COMUNICARE** ai Capigruppo il presente deliberato ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D. lgs 267/2000.

Inoltre,
in relazione all'urgenza che riveste il presente atto, con separata ed unanime votazione resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri e visti ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147-bis, comma 1', del D.Lgs n° 267/00

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

Amandola, li 22-01-18

Il Responsabile del servizio interessato
Lupi Laura

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Amandola, li 22-01-18

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
CONTI CINZIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto.

Il Sindaco
MARINANGELI ADOLFO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLLI STEFANIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 181

Amandola, li 05-01-19

Si certifica che il presente atto, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 05-01-19 per quindici giorni consecutivi, e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari.

Amandola, li 05-01-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 23-01-18

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 c. 4 D.Lgs. n. 267/2000;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Amandola, li 05-01-19

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO MARIAROSARIA**